

L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore




**IMPARARE
LAVORANDO**
in Italia si può

Definizione

Attualmente è disciplinato dal **d.lgs 81/2015** che ha abrogato la normativa precedente (d.lgs 167/2011), ed è integrato da un **D.I. (MLPS-MIUR-MEF)** che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi per l'apprendistato di I e III livello



«È un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani»

D.LGS 185/2016 integra→

Art. 45, co. 4: Scompare la necessità dell'accordo Regione-Istituzione formativa-PPSS. La regolamentazione dei profili formativi è in capo alle Regioni sentite PPSS e istituzioni formative.

Art. 45, co.5: in assenza delle regolamentazioni regionali i contratti possono essere attivati ai sensi del DM 12/10/2015 (→ non più convenzione, ma protocollo). Restano salve fino a regolamentazione regionale le convenzioni stipulate.

Art. 55, co. 2bis: i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale stipulati ai sensi del d.lgs 167/2011, in corso all'entrata in vigore del d.lgs 185/2016 (8/10/2016) possono essere prorogati fino ad un anno.


Il sistema duale d.lgs 81/2015 art. 41, co. 3

Apprendistato per la
qualifica e il diploma
professionale, il
diploma di ISS e il
certificato di
specializzazione
tecnica superiore

**Formazione e lavoro
integrati
organicamente in un
Sistema duale**

Apprendistato di alta
formazione e ricerca

Tempo indeterminato?




Art. 42 co. 3: Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento per apprendistato di I livello

Art. 42 co. 3: Sono applicabili le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo

Le tipologie

D.lgs 81/2015 art. 41, co. 2



1

**Apprendistato per la
qualifica e il diploma
professionale, il diploma
di istruzione secondaria
superiore e il certificato
di specializzazione
tecnica superiore
(art. 43)**

2


Apprendistato
professionalizzante
(art. 44)

3

Apprendistato di
alta formazione e
di ricerca (art. 45)

Le finalità - D.LGS 81/2015 Art. 43 co. 1

L'apprendistato di I livello è strutturato per coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta nelle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al **dlgs 226/05** e di quelli ai sensi dell'art. 46 del **d.lgs 81/2005**.



Disciplina generale

D.lgs 81/2015 art. 42

Comma 1

- Contratto in forma scritta
- PFI

Comma 2

- Durata minima 6 mesi

Comma 5

- Disciplina rimessa a CCNL o accordi confederali
- a) Divieto cottimo
- c) Tutore aziendale
- d) Fondi paritetici interprofessionali
- e) Qualificaz. contrattuali +competenze
- f) Registrazione formazione e qualifica contrattuale sul fascicolo elettronico
- g) Proroga
- h) Conferma in servizio



Tutele previdenziali e assistenziali

D.lgs 81/2015 art. 42 co. 6

Previdenza

Assicurazione
contro infortuni
sul lavoro e
malattie
professionali

Assicurazione
contro le
malattie

Assicurazione
contro
l'invalidità e
vecchiaia

Assistenza sociale

Maternità

Assegno
familiare

NASPI



Limiti numerici

D.lgs 81/2015 art. 42 co. 7

≥ 10 dipendenti

- 3 apprendisti ogni 2 specializzati e qualificati in servizio

< 10 dipendenti

- 1 apprendista per ogni specializzato o qualificato in servizio
- N. Apprendisti non superiore al n.ro specializzati e qualificati in servizio

$0 \leq$ dipendenti < 3

- Max 3 apprendisti

Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (D.LGS 81/2005, art. 47 co. 3)

Interpello MLPS 21/2016

Chiarisce la possibilità di attivare contratti di apprendistato in costanza di solidarietà difensiva per esigenze non soddisfabili da lavoratori già presenti nell'organico e nel rispetto dei limiti previsti.

Sanzioni per il datore di lavoro

D.lgs 81/2015 art. 47 co. 1

Inadempimento erogazione formazione

versamento della
differenza tra la
contribuzione versata
e quella dovuta con
riferimento al livello
che l'apprendista
avrebbe raggiunto al
termine
dell'apprendistato,
maggiorata del 100%

Violazione art.42, co.1¹


sanzione
amministrativa
pecuniaria compresa
tra 100 e 600 euro

in caso di recidiva,
sanzione compresa tra
300 e 1.500 euro

Violazione art.42 co.5 lett. a,b,c²

sanzione
amministrativa
pecuniaria compresa
tra 100 e 600 euro

in caso di recidiva,
sanzione compresa tra
300 e 1.500 euro



1. art. 42, co. 1: forma scritta del contratto e PFI
2. a) divieto di retribuzione a cottimo
b) inquadramento lavoratore 2 livelli inferiore o retribuzione percentualizzata
c) Presenza di tutore aziendale

Datori di lavoro multilocalizzati

D.lgs 81/2015 art. 47 co. 8

Percorso formativo

- **Sede di lavoro**
oppure
- **Sede legale**


C.O.

- **Servizio informatico della sede di lavoro**
oppure
- **Accentramento presso servizio informatico della sede legale**



Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

D.lgs 81/2015 art. 43



I vantaggi

Datori di lavoro

- Retributivi
- Contributivi
- Fiscali

Istituzioni formative

- Aumento competitività
- Riduzione mismatch offerta formativa/fabbisogni professionali
- Sviluppo/consolidamento relazioni con il tessuto economico produttivo

Apprendisti

- Contratto subordinato
- Possibilità di conseguire titolo di studio
- Sviluppo di competenze professionali coerenti con il titolo di studio



I benefici retributivi

D.Lgs 81/2015 Art. 42, co. 5 lett. b) Art. 43, co. 7

Livello di inquadramento


- Fino a **2 livelli inferiori** a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto

Retribuzione

- **Stabilità in %** rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto

Ore di formazione svolte dall'istituzione formativa → il datore di lavoro è **esonерato da ogni obbligo retributivo**

Ore di formazione a carico del datore di lavoro → è riconosciuta all'apprendista una **retribuzione pari al 10%** di quella che gli sarebbe dovuta



I benefici contributivi e fiscali per assunzioni fino al 31/12/2016

Art. 32 d.lgs 150/2015

1 No contributo licenziamento di cui all'art. 2 co. 31 e 32 l. 92/2012

Interpello MLPS 22/2016

Chiarisce che l'aliquota contributiva del 5%, ove dovuta dal datore di lavoro, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista.

2 Aliquota contributiva datore di lavoro:
<= 9 dipendenti: 0% > 9 dipendenti: 5%


3 No contributo ASPI dell'1,31% di cui all'art. 42 co. 6, lett. f del d.lgs 81/2015

Ai benefici contributivi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, co. 7 del d.Lgs 81/2015 → pertanto decadono al termine del periodo di apprendistato

4 No contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 l. 845/1978 per i fondi Interprofessionali

Esclusione degli apprendisti dal computo della base imponibile IRAP

La regolamentazione art. 43 co.3



Il protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro

D.Lgs 81/2015 Art. 43, co. 6.

La stipula del protocollo può avvenire anche tra **reti di istituzioni formative**

1. Contenuto e durata degli obblighi
formativi del datore di lavoro

2. Criteri generali per la realizzazione dei
percorsi in apprendistato

- Requisiti imprese in cui si svolge
- Monte orario max del percorso scolastico
- Numero ore da effettuare in azienda

D.I. → Schema di protocollo



Il Piano formativo individuale (PFI)

È predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

(D.Lgs 81/2015, art. 42, co. 1)



Elementi minimi
(D.I. art. 5 co. 3)

- l'anagrafica dell'apprendista, del datore di lavoro, del tutor formativo e del tutor aziendale
- la qualificazione da acquisire al termine del percorso (ove prevista)
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista
- la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro
- I risultati di apprendimento, in termini di competenze, i criteri e le modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti, modalità di recupero nei casi di sospensione del giudizio

D.I. (All. 1A) → Schema di PFI


Certificazione competenze e fascicolo elettronico

D.Lgs 81/2015 Art. 46, co. 2 e 4

L'istituzione formativa di
appartenenza dello studente

1) registra nel fascicolo elettronico la
formazione effettuata per il conseguimento del
titolo cui è finalizzato il contratto di
apprendistato

2) certifica le competenze acquisite
dall'apprendista secondo le disposizioni del
d.Lgs 13/2013



Il D.M. 12/10/2015

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti del datore di lavoro
Art. 4	Durata dei contratti di apprendistato
Art. 5	Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
Art. 6	Diritti e doveri degli apprendisti
Art. 7	Tutor aziendale e tutor formativo
Art. 8	Valutazione e certificazione delle competenze
Art. 9	Monitoraggio
Art. 10	Disposizioni transitorie e finali
All. 1	Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
All. 1a	Schema di piano formativo individuale
All. 2	Schema di dossier individuale



Il D.M. 12/10/2015 - Ambito di applicazione (Art. 1)

**Apprendistato
di I livello**

Standard formativi
che costituiscono
LEP

(art. 16 dlgs
226/2005)

Criteri generali

**Apprendistato
di III livello**

Criteri generali

- ✓ Schema protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
- ✓ Schema PFI
- ✓ Schema dossier individuale



Il D.M. 12/10/2015 – Definizioni (Art. 2)

Istituzioni formative

- Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado (DPR 87,88,89 2010), istituzioni formative per i percorsi di lefp (d. lgs. 226/2005), CPIA (DPR 263/2005) Istituzioni formative che attuano i percorsi IFTS , ITS, Università, AFAM, istituzioni di ricerca nazionali, regionali o comunitarie

Datore di lavoro

- Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che nel suo ambito specifico (in funzione dell'assetto giuridico e produttivo di riferimento) è responsabile dell'attività produttiva.

Protocollo

- Accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione esterna ed interna all'impresa. La stipula può anche coinvolgere reti di istituzioni formative

Formazione interna ed esterna

- Periodi di apprendimento formale (ai sensi del d. lgs. 13/13) che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa



Il D.M. 12/10/2015 - Requisiti del datore di lavoro (Art.3)

Capacità strutturali

- disponibilità di **spazi** per la formazione interna

Capacità tecniche


- disponibilità di **strumenti** per la formazione interna

Capacità formative

- disponibilità di uno o più **tutor**



Il D.M. 12/10/2015 - La durata dei contratti (Art.4)



Il D.M. 12/10/2015 - Le proroghe (Art.4)

Proroga max 1 anno per iscritto e previo aggiornamento PFI

A seguito di conseguimento di
qualifica o diploma iefp

In caso di mancato conseguimento
del titolo



Per il consolidamento e l'acquisizione di **ulteriori competenze t/p e specialistiche** utili anche a: **IFTS; maturità professionale**, previa frequenza corso annuale integrativo ex ar. 15 co. 6 del d.lgs 226/05



Proroga prevista dall'art. 42, co. 5 lett. G) DEL D.Lgs 81/2015, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro >30 gg

Il D.M. 12/10/2015 - Standard formativi e formazione interna/esterna (Art.5)

Percorsi leFP

articoli 17 e 18
del decreto
legislativo n.226
del 2005

Form. esterna
max rispetto a
orario
ordinamentale:
I e II anno: 60%
III e IV anno: 50%
anno per IFTS
50%

Percorsi ISS

decreti del
Presidente della
Repubblica
nn.87,88 e 89
del 2010

Form. esterna
max rispetto a
orario
ordinamentale:
II anno: 70%
III, IV e V anno:
65%

Corso annuale integrativo

(per l'ammissione
all'esame di Stato di cui
all'art. 15 co.6, d.Lgs
226/05)

art. 15, comma
6, del decreto
legislativo n.
226 del 2005

65% dell'orario
ordinamentale

Percorsi ISA

linee guida
adottate con
decreto del 12
marzo 2015

Form. esterna
max rispetto a
orario
ordinamentale:

I livello: 60%

II livello-1° per:
70%

II livello-2° e 3°
per: 65%

IFTS

articoli 9 e 10
del decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri del 25
gennaio 2008

50% dell'orario
ordinamentale



Il D.M. 12/10/2015 – Diritti e doveri degli apprendisti (Art.6)

L'istituzione formativa d'intesa con il datore di lavoro informa i giovani, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, su:

- ✓ **aspetti educativi, formativi e contrattuali** del percorso di apprendistato e **coerenza** tra attività e settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire
- ✓ contenuti del **protocollo** e del **PFI**
- ✓ modalità di **selezione** degli apprendisti
- ✓ **doppio status di studente e lavoratore** relativamente alle regole comportamentali da seguire nell'istituzione formativa e nell'impresa



Il D.M. 12/10/2015 – La funzione tutoriale (Art.7)

Tutor aziendale


- Favorisce l'inserimento dell'apprendista in impresa
- Affianca e assiste l'apprendista nella formazione interna
- Trasmette all'apprendista le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative

Tutor formativo

- Assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa
- Monitora l'andamento del percorso
- Interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale
- del sistema duale promossa dal MLPS.

Collaborano per:

- garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna
- compilare il dossier individuale dell'apprendista
- garantire l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite



Il D.M. 12/10/2015 - Valutazione e certificazione delle competenze (Art. 8) -1

l'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la formazione interna:

- ✓ monitora e valuta gli apprendimenti dandone evidenza sul dossier individuale
- ✓ comunica i risultati all'apprendista


Gli apprendisti che hanno lavorato per almeno 3 mesi hanno diritto alla **validazione delle competenze**, anche in caso di abbandono o risoluzione anticipata del contratto

La valutazione e la certificazione finale sono garantite a fronte della **frequenza minima** da parte dell'apprendista dei **¾ sia della formazione interna che della formazione esterna** di cui al PFI.



Il D.M. 12/10/2015 - Valutazione e certificazione delle competenze (Art. 8) -2

Esami conclusivi: in applicazione degli ordinamenti, tenendo conto delle valutazioni espresse nel dossier individuale e dei risultati di apprendimento previsti nel PFI.



In esito al superamento dell'esame e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare rilascia un **certificato di competenze**, o, laddove previsto, un **supplemento al certificato** che contenga comunque gli elementi minimi previsti dal d.lgs 13/2013 art. 6 e i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare

Il D.M. 12/10/2015 Il monitoraggio (Art. 9)

Valutazione di sistema

MLPS e MIUR effettuano annualmente il monitoraggio dei percorsi di apprendistato attraverso il supporto tecnico delle agenzie tecniche (ISFOL, INDIRE, ANVUR)

Valutazione di progetto

Le istituzioni formative realizzano, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi



Il D.M. 12/10/2015 Disposizioni transitorie e finali (Art. 10)

Entro 6 mesi → **Regioni e
P.A. Recepiscono
disposizioni D.I.**

Nelle more del
recepimento regionale →
**Disposizioni del D.I.
applicabili solo a
sperimentazione duale**

Oltre 6 mesi in assenza di
regolamentazione
regionale →
**Applicazione diretta delle
disposizioni del D.I.**



Il D.M. 12/10/2015 - lo schema di protocollo datore di lavoro- istituzione formativa (All.1)

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Tipologia e durata dei percorsi
- Art. 3** Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
- Art. 4** Piano formativo individuale
- Art. 5** Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
- Art. 6** Valutazione e certificazione delle competenze
- Art. 7** Monitoraggio
- Art. 8** Decorrenza e durata



Il D.M. 12/10/2015 - Lo schema di piano formativo individuale (All.1a)



Il D.M. 12/10/2015 - lo schema di dossier individuale (All.2)

a) Documenti generali dell'apprendista

- Contratto di assunzione
- PFI
- CV
- Altri documenti amministrativi

b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

- Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
- Evidenze

c) Attestazioni

- Attestato di valutazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale



Il D.M. 12/10/2015 - Il documento di trasparenza delle competenze acquisite in apprendistato (All.2)

Sezione 1 Apprendista	<ul style="list-style-type: none">• Anagrafica
Sezione 2 Tutor formativo	<ul style="list-style-type: none">• Anagrafica
Sezione 3 Tutor aziendale	<ul style="list-style-type: none">• Anagrafica
Sezione 4 Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti	<ul style="list-style-type: none">• 4.1 risultati di apprendimento della formazione interna• 4.2 risultati di apprendimento della formazione esterna• 4.3 risultati di apprendimento della formazione formale
Sezione 5 Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione del comportamento





Il recepimento della Regione Veneto

21 GIUGNO 2016

ACCORDO TRA REGIONE VENETO – USR – PPSS

recante:

“Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015.”



Recepisce e integra le disposizioni del d.lg 81/2015 e del D.M. 12/10/2015.

Integrazioni → PFI (Parte 1 – art. 8)

Nel PFI viene indicata la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro, con particolare riguardo alla disciplina di legge riguardante i minori.

La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e sicurezza ai fini degli obblighi formativi (formazione generale e formazione specifica) in capo all'azienda derivanti dall'accordo SR 21/12/2011.

Rimane in carico all'azienda la formazione/informazione riguardante le specifiche dei macchinari e dei materiali utilizzati.



Integrazioni → durata del contratto di apprendistato per la qualifica professionale (Parte 2 – art. 3)

Stipula nel II anno del triennale

- Durata max 2
anni

Stipula nel III anno del triennale

- Durata max 1
anno

Possibile riduzione della durata effettiva del contratto, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell'apprendista



Integrazioni → limite minimo formazione esterna

(Parte 2 – art. 4 e art. 9)

I anno del triennio leFP	II anno del triennio leFP	III anno del triennio leFP	IV anno leFP
<ul style="list-style-type: none">Formazione esterna:<ul style="list-style-type: none">Pari a 60%del monte ore annuoSalvo casi specifici	<ul style="list-style-type: none">Formazione esterna:<ul style="list-style-type: none">Min. 50%Max 60%del monte ore annuo	<ul style="list-style-type: none">Formazione esterna:<ul style="list-style-type: none">Min. 40%Max 50%del monte ore annuo	<ul style="list-style-type: none">Formazione esterna:<ul style="list-style-type: none">Min. 40%Max 50%del monte ore annuo

Possibile riduzione della % di formazione esterna per i contratti attivati nell'ambito della sperimentazione duale (DGR 157 e 518 del 19/04/2016)



Integrazioni → crediti in ingresso riducono durata formazione (Parte 2 – art. 4 e art. 9)

**CREDITI FORMATIVI
CONSEGUITI IN CONTESTO
SCOLASTICO/FORMATIVO**

• **RIDUCONO
FORMAZIONE
ESTERNA**

**CREDITI FORMATIVI
CONSEGUITI IN
CONTESTO
LAVORATIVO**

• **RIDUCONO
FORMAZIONE
INTERNA**



Integrazioni → monte ore minimo per ammissione esame (Parte 2 – art. 4)

Se stabilito nel PFI il monte ore minimo per l'ammissione all'esame può essere calcolato sul triennio.



Integrazioni → esame finale (Parte 1 – art. 10)

- ✓ I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale.
- ✓ Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale e che abbiano frequentato i 3/4 del monte ore complessivo di formazione interna ed esterna.



Integrazioni sulle previsioni nazionali (2/2)

3. Previsione secondo cui eventuali crediti formativi in ingresso valgono a ridurre la durata della formazione esterna, se conseguiti in contesto scolastico, mentre incidono sulla formazione interna in azienda se conseguiti in contesto lavorativo (art. 4 e 9 II^a parte) :
4. Calcolo della percentuale di frequenza sul monte ore complessivo del triennio se ciò è stabilito dal piano formativo individuale (art. 4 II^a parte) :
5. Il richiamo alla disciplina di legge riguardante i minori in merito al piano formativo individuale (art 8 I^a parte)
6. I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale e che abbiano frequentato i 3/4 del monte ore complessivo di formazione interna ed esterna . Per i percorsi triennali il monte ore complessivo è calcolato sul triennio.